

SERVIZI DI INVESTIMENTO

ADDENDUM CONTRATTUALE AL FASCICOLO
Edizione 01/2019

NELLA SEZIONE V – NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

Il comma 2 dell'articolo 6, rubricato “Operazioni, strumenti e prodotti finanziari oggetto di raccomandazione” è stato modificato introducendo il riferimento anche ai prodotti ramo I rientranti nella definizione di IBIPs ed è sostituito come segue:

“6.2 In particolare, le raccomandazioni personalizzate di acquistare ed evitare rilasciate dalla Cassa nell'ambito del Servizio potranno avere ad oggetto esclusivamente le seguenti categorie:

- *strumenti e prodotti finanziari emessi da parte della Cassa, ad eccezione delle Operazioni di pronti contro termine;*
- *titoli di Stato dei Paesi UE Area Euro;*
- *titoli Sovranazionali emessi in euro (BEI, World Bank etc.);*
- *fondi comuni e Sicav tra quelli collocati dalla Cassa;*
- *Prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) tra quelli distribuiti dalla Cassa.*

La Cassa potrà invece fornire raccomandazioni di vendere, disinvestire e riscattare su tutte le categorie di strumenti finanziari detenuti dal Cliente presso la Cassa”

NELLA SEZIONE VI - NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO PER LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:

Il comma 6 dell'articolo 2, rubricato “Oggetto e caratteristiche generali del servizio”, è sostituito dal seguente:

“2.6 La Cassa non può concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione agli strumenti finanziari depositati del Cliente, né utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, detenuti ai sensi delle disposizioni della presente Sezione, senza aver preventivamente ottenuto da quest'ultimo esplicito consenso scritto all'utilizzo degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni; in tal caso, gli strumenti saranno utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso. La Cassa prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro Cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente, fornisce in tempo utile, su un supporto duraturo informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Cassa comprese le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e quelle relative ai rischi che ne derivano.”

Il paragrafo “Resta salvo il divieto della Cassa di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente” è stato eliminato, in quanto non attinente alla disciplina del deposito. Tale tassativo divieto sancito ai sensi dell'articolo 23, comma 4-bis del TUF, rimane tuttavia pienamente valido e viene rispettato dalla Banca.

L'articolo 12, rubricato “Subdeposito presso depositari abilitati, subdeposito di strumenti finanziari emessi o circolanti all'estero ed elenco dei subdepositari” è modificato come segue:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“12.1 La Cassa può subdepositare gli strumenti finanziari dematerializzati e quelli rappresentati da titoli cartacei presso depositari regolamentati e vigilati, insediati in paesi il cui ordinamento prevede la disciplina del deposito degli strumenti finanziari i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari vigilati.

- Dopo il comma 1, viene inserito un nuovo comma 2:

“12.2 La Cassa non depositerà gli strumenti finanziari detenuti per conto della clientela presso subdepositari residenti in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito degli strumenti finanziari, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) *la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso tali soggetti;*
- b) *gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale e quest'ultimo richiede alla Cassa per iscritto di depositarli presso tali soggetti.*

- È stato eliminato il precedente comma 12.5 *“Per gli strumenti finanziari dematerializzati e quelli rappresentati da titoli cartacei emessi o circolanti all'estero, la Cassa può farsi sostituire per eseguire le operazioni di subdeposito presso organismi di deposito centralizzato da società estere subdepositarie allo scopo abilitate, depositando conseguentemente presso le stesse gli strumenti finanziari ed accettando, anche per conto del Cliente le relative condizioni generali. Il deposito degli strumenti finanziari in questo caso si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di queste società estere sub depositarie”.*
- Il comma 7 è modificato come segue:

“12.7 La Cassa monitora periodicamente l'operato dei subdepositari per verificare l'efficienza e l'affidabilità del servizio fornito. In ogni caso, il subdeposito degli strumenti finanziari non fa venire meno la responsabilità della Cassa nei confronti del cliente come previsto dall'art. 11.4 che precede.”

NELLA SEZIONE VIII - NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI:

La lettera d) dell'articolo 1 comma 11, rubricato **“Oggetto del servizio”**, è così sostituito:

“d) nel caso di IBIPs, nella predisposizione e messa a disposizione del Cliente di informazioni generali concernenti gli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l'inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e l'andamento dei tassi di interesse”;

La lettera e) dell'art. 1 comma 11, rubricato **“Oggetto del servizio”** è stata eliminata;

L'articolo 4, rubricato **“Adeguatezza e adeguatezza nei prodotti di investimento assicurativi”**, è modificato come segue:

- La rubrica dell'articolo è così sostituita: **“4. Adeguatezza nei prodotti di investimento assicurativi**
- Sono stati eliminati i precedenti commi 1 e 2:
 - “4.1 La Cassa, nell'ambito della prestazione del servizio di distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento assicurativi, verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che la tipologia di polizza offerta o richiesta comporta. Qualora la Cassa valuti che il prodotto assicurativo non sia appropriato per il Cliente non sarà possibile procedere alla sottoscrizione del prodotto.*
 - 4.2 Qualora, inoltre, il Cliente si rifiuti di fornire in tutto o in parte le informazioni di cui al precedente comma 1, non sarà possibile procedere alla sottoscrizione del prodotto”.*

Il comma 1 dell'articolo 9, rubricato **“Reclami”** è così sostituito:

“9.1 Per eventuali contestazioni inerenti al servizio disciplinato dalla presente Sezione, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 Volterra (PI) 56048 o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione “Reclami” e alla compagnia assicurativa interessata dalla polizza che viene collocata. L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente entro 45 giorni (o 60 giorni nel caso di reclami attinenti alla trasparenza informativa o alle regole di comportamento nella distribuzione di IBIPs) dalla data di ricezione dello stesso.”

L'articolo 10 **“Risoluzione stragiudiziale di controversie e mediazione”** è sostituito dal seguente:

- “10.1 In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami e della compagnia assicurativa entro i termini stabiliti ai sensi del precedente articolo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi:*
- a) per questioni attinenti al contratto di assicurazione all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato;*
 - b) per questioni attinenti all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del TUF e delle relative norme di attuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte della Cassa alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato;*
- 10.2 Con riferimento alle questioni di cui al precedente comma 1, lett. b), nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, se classificato quale “Cliente al Dettaglio”, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui*

all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Cassa che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.

10.3 Anche in assenza di preventivo reclamo e/o in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'IVASS o dell'ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

10.4 In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti punti costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.”

NELLA SEZIONE IX - ALLEGATI:

Nell'ALLEGATO B – PARTE “E”, la definizione di “I prodotti di investimento assicurativo” è così sostituita:

“I prodotti di investimento assicurativi o IBIPs: Sono prodotti di investimento assicurativi le polizze rivalutabili (Ramo I), le polizze unit linked ed index linked (Ramo III), nonché i contratti di capitalizzazione (Ramo V) e le polizze Multiramo”

Nell'ALLEGATO E, Sezione II, nella parte relativa alla comunicazione dei metodi di calcolo delle retrocessioni commissionali, alla lettera C è inserito quanto segue:

*“- Ramo I: - una percentuale del caricamento sul premio
- una percentuale della spesa fissa sul premio
- una percentuale del premio netto versato
- una percentuale delle commissioni di gestione pagate dal Cliente”*

L'ALLEGATO F (Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela) è sostituito dal seguente:

“INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Cassa in idonei locali di una specifica struttura centrale (Ufficio Caveau), protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Cassa ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della Clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.

Con riguardo al deposito presso intermediari abilitati, diversi dalle banche centrali, la Cassa sceglie seleziona i sub-depositari, italiani o esteri - comunitari o extra-comunitari - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.

La Cassa adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati.

Nell'ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Cassa pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti in qualsivoglia configurazione operativa.

La Cassa procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

La Cassa monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Cassa nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.

In caso di sub-deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano o comunitario: in particolare, in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

La Cassa informa il Cliente dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Cassa ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati dal "Contratto per la prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori" o da altri contratti o accordi stipulati tra la Cassa e il Cliente.

La Cassa prima di utilizzare, per conto proprio o per conto di un altro Cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente al dettaglio, fornisce allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Cassa, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano e ottiene dal Cliente esplicitamente per iscritto il consenso all'utilizzo degli strumenti finanziari depositati al ricorrere di specifiche condizioni. In tal caso, la Cassa utilizza gli strumenti finanziari alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso.

Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel "Contratto per la prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori". Ogni modifica rilevante alle "Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II."